

Ai sensi dell'articolo 35 della Legge sull'autogoverno locale e territoriale (regionale) (Gazzetta ufficiale, nn 33/01, 60/01- interpretazione autentica, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) e dell'articolo 27 dello Statuto del Comune di Fasana (Bollettino Ufficiale della Regione istriana, nn. 9/04 – testo emendato e 13/04), il Consiglio comunale del Comune di Fasana, alla seduta tenutasi l' 11 agosto 2009, ha emanato lo

STATUTO DEL COMUNE DI FAŽANA-FASANA

I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Con il presente si regola dettagliatamente il campo d'attività dell'autogoverno del Comune di Fasana, i suoi contrassegni, i riconoscimenti pubblici, la struttura, le autorizzazioni e le modalità di lavoro degli organismi del Comune di Fasana, le modalità di espletamento dei lavori, le forme di partecipazione diretta dei cittadini alle decisioni, l'attuazione di referendum in merito alle questioni dell'autogoverno, l'autogoverno locale, l'organizzazione e l'attività dei servizi pubblici, la collaborazione con altre unità d'autogoverno locale e territoriale (regionale), nonché altre questioni importanti per la realizzazione dei diritti e dei doveri del Comune di Fasana.

Articolo 2

Il Comune di Fasana è un'unità d'autogoverno locale.

La denominazione del Comune è: OPĆINA FAŽANA – COMUNE DI FASANA.

Il territorio del Comune di Fasana è definito dalla Legge.

I confini del Comune di Fasana si possono cambiare a seconda delle modalità e il procedimento prescritti dalla Legge.

Articolo 3

Il comune di Fasana ha prerogativa di persona giuridica.

La sede del Comune di Fasana è a Fasana, sito in Via 43esima Divisione istriana.

II CARATTERISTICHE DEL COMUNE DI FASANA

Articolo 4

Il Comune di Fasana ha il suo stemma e la sua bandiera.

Con i simboli di cui al comma 1 del presente articolo viene rappresentato il Comune di Fasana, altresì l'appartenenza al medesimo.

L'aspetto dello stemma e della bandiera, il loro utilizzo e tutela, nonché i criteri per l'autorizzazione dell'uso degli stessi da parte di persone giuridiche per la promozione degli interessi del Comune di Fasana, vengono definiti da delibera statutaria particolare.

Articolo 5

La Giornata del Comune di Fasana viene celebrata il 16 giugno, data in cui nel 2001 dopo la sua fondazione, viene costituito per la prima volta il Consiglio comunale del Comune di Fasana.

La Giornata del Comune di Fasana viene celebrata come festa comunale.

III RICONOSCIMENTI PUBBLICI E ONORIFICENZE

Articolo 6

Di norma, i riconoscimenti pubblici vengono assegnati dal Consiglio comunale nella Giornata del Comune di Fasana per rendere omaggio a meriti e contributi di notevole importanza per lo sviluppo e il prestigio del Comune di Fasana, in modo particolare per importanti conseguimenti nei settori di economia, scienza, cultura, tutela e salvaguardia dell'ambiente, sport, cultura tecnica, sanità e altre attività di carattere pubblico, nonché in altre forme attinenti alla sfera sociale.

Articolo 7

I riconoscimenti pubblici e le onorificenze del Comune di Fasana sono:

1. Nomina a cittadino onorario del Comune di Fasana,
2. Onorificenza annule del Comune di Fasana,
3. Onorificenza al merito del Comune di Fasana.

Articolo 8

Le condizioni che disciplinano l'assegnazione di riconoscimenti pubblici, il loro aspetto e la forma, i criteri e le procedure di conferimento, nonché gli organismi che attuano la procedura e conferiscono i riconoscimenti, vengono regolati da delibera speciale del Consiglio comunale.

IV TUTELA DELLE PECULIARITÀ ETNICHE E CULTURALI AUTOCTONE

Articolo 9

Tutti i cittadini del Comune di Fasana godono degli stessi diritti, fondati sui principi di rispetto dei diritti umani e della libertà, nonché sui concetti di parità, d'uguaglianza e sui principi originari dell'antifascismo.

Vengono tutelate in modo particolare le peculiarità etniche e culturali autoctone del Comune di Fasana.

Ai sensi della disposizione di cui al comma 2 del presente articolo, il Comune di Fasana tutela e promuove in modo particolare il dialetto ciacavo, singoli linguaggi locali, il folclore popolare originario, i toponimi, l'architettura, le feste e i costumi popolari.

Articolo 10

Nel Comune di Fasana la lingua croata e la lingua italiana sono paritetiche.

L'uso paritetico ufficiale della lingua croata e della lingua italiana viene realizzato:

- nell'attività di tutti gli organismi del Comune di Fasana nell'ambito dell'autogoverno,

- nel procedimento dinanzi all'organismo amministrativo del Comune di Fasana.

Articolo 11

Nel Comune di Fasana si assicura il bilinguismo, con lettere della stessa grandezza:

- nello scrivere il testo dei timbri,
- nello scrivere le tabelle degli organismi rappresentativi, esecutivi e amministrativi del Comune di Fasana, come pure delle persone giuridiche che hanno autorizzazioni pubbliche,
- nello scrivere i titoli degli atti.

Al consigliere, ai funzionari e ai cittadini del Comune di Fasana si assicurerà il bilinguismo:

- nel recapito del materiale per la seduta del Consiglio comunale,
- nella stesura del verbale e nella pubblicazione delle conclusioni,
- nella pubblicazione degli avvisi ufficiali e degli inviti ufficiali del Consiglio comunale, del sindaco e dell'assessorato unico del Comune di Fasana, come pure del materiale per le sedute degli organismi rappresentativi.

Articolo 12

Quando gli organismi del Comune di Fasana deliberano in materia di diritti, doveri e interessi degli appartenenti alla minoranza nazionale italiana, la procedura avviene in lingua italiana mentre le delibere e gli altri documenti pubblici vengono emessi in lingua croata e in lingua italiana.

Negli organismi di cui al comma 1, che nella propria attività comunicano direttamente con i cittadini, devono essere sistematizzati e completati i posti di lavoro per i quali è richiesta la conoscenza obbligatoria della lingua croata ed italiana.

Articolo 13

Nel Comune di Fasana si scrivono in lingua croata e in lingua italiana, con lettere della stessa grandezza:

- i segnali stradali e altre indicazioni scritte nel traffico,
- le denominazioni delle vie e delle piazze,
- le denominazioni dei luoghi e delle località geografiche.

Articolo 14

Nelle scuole con lingua d'insegnamento croata si studia la lingua italiana, come lingua dell'ambiente sociale.

Nel Comune di Fasana, lo studio della lingua italiana si favorisce anche nelle altre istituzioni educativo-istruttive.

Articolo 15

Nel Comune di Fasana, nell'ambito delle istituzioni prescolari, si possono fondare sezioni particolari, con programmi in lingua italiana.

Articolo 16

Il Comune di Fasana riconosce la Comunità degli Italiani con sede a Fasana, come rappresentante della minoranza nazionale italiana nel Comune di Fasana.

Il Comune di Fasana assicura nel Bilancio, nell'ambito delle proprie possibilità, i mezzi finanziari necessari per l'attività della Comunità degli Italiani.

Gli appartenenti alla minoranza nazionale italiana e le loro istituzioni possono collaborare con istituzioni nel paese e all'estero.

Articolo 17

In occasione delle feste statali e delle altre manifestazioni solenni sull'edificio della sede del Comune di Fasana come in altri luoghi, accanto alla bandiera della Repubblica di Croazia, viene esposta anche la bandiera della minoranza nazionale italiana delle medesime dimensioni.

V COLLABORAZIONE CON LE ALTRE UNITÀ DI AUTOGOVERNO LOCALE E TERRITORIALE (REGIONALE)

Articolo 18

Realizzando l'interesse comune nella promozione dello sviluppo economico, sociale e culturale, il Comune di Fasana instaura e mantiene la collaborazione con altre unità d'autogoverno locale nel paese e all'estero, in conformità alla legge e agli accordi internazionali.

Articolo 19

La delibera sull'instaurazione della collaborazione, ossia sulla stipulazione dell'atto (accordo, contratto, documento, memorandum, ecc.) sulla collaborazione con singole unità d'autogoverno locale, viene emanata dal Consiglio comunale, quando valuta che esiste l'interesse permanente e a lungo termine per instaurare e sviluppare tale collaborazione.

I criteri per l'instaurazione della collaborazione, nonché la procedura d'emanazione di delibere vengono regolati con delibera speciale del Consiglio comunale.

Articolo 20

L'atto di collaborazione del Comune di Fasana con comuni o città di un altro paese viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Comune di Fasana.

VI COMPETENZE D'AUTOGOVERNO

Articolo 21

Il Comune di Fasana è dotato di potere decisionale autonomo in materia di questioni relative alle competenze d'autogoverno, in conformità alla Costituzione della Repubblica di Croazia e alla Legge.

Lo stato svolge la verifica della legittimità del lavoro e degli atti degli organismi del Comune di Fasana nel modo e con la procedura stabiliti dalla legge che regola il sistema di governo statale.

Articolo 22

Nell'ambito dell'autogoverno del Comune di Fasana vengono espletati gli affari d'importanza locale con i quali vengono realizzati direttamente i diritti dei cittadini, e che in base alla Costituzione o alla Legge non sono stati assegnati agli organismi statali e in special modo i lavori che si riferiscono:

- all'assetto degli abitati e agli affari abitativi,
- alla pianificazione urbanistico-ambientale,
- all'economia comunale,
- all'assistenza dei bambini,
- alla previdenza sociale,
- alla tutela sanitaria primaria,
- all'educazione e all'istruzione,
- alla cultura, alla cultura fisica e allo sport,
- alla tutela dei consumatori,
- alla tutela e allo sviluppo della natura,
- alla tutela antincendio e alla difesa civile,
- al traffico sul proprio territorio,
- ad altri affari conformemente alle leggi speciali.

Il Comune di Fasana svolge i lavori nell'ambito dell'autogoverno conformemente a leggi particolari con le quali si regolano le singole attività di cui al comma 1 del presente articolo.

I lavori nell'ambito dell'autogoverno vengono stabiliti dettagliatamente con le delibere del Consiglio comunale e del sindaco in conformità alla legge e al presente Statuto.

Articolo 23

Il Comune di Fasana può provvedere all'organizzazione di determinate attività di cui all'articolo 22 del presente Statuto assieme ad una o più unità di autogoverno locale attraverso la costituzione di organismi comuni, assessorati e servizi collettivi, società commerciali comuni o attraverso l'organizzazione collettiva nell'implementazione di determinate attività in conformità alla legge specifica.

Il Consiglio comunale emana la delibera sullo svolgimento delle attività come stabilito al comma 1 del presente articolo.

In base alla delibera di cui al comma 2 si stipula l'accordo sull'organizzazione comune delle attività, con il quale vengono definiti i rapporti reciproci nello svolgimento dei lavori comuni.

Articolo 24

Mediante delibera speciale e in conformità allo Statuto della Regione istriana, il Consiglio comunale può trasferire alla suddetta Regione determinati lavori nell'ambito dell'autogoverno del Comune, il cui svolgimento è di elevato interesse per i cittadini sul territorio di più unità d'autogoverno locale.

VII PARTECIPAZIONE DIRETTA DEI CITTADINI ALLE DECISIONI

Articolo 25

I cittadini possono partecipare direttamente all'emanazione di delibere inerenti ad affari locali tramite referendum e nell'ambito di comizi locali dei cittadini, conformemente alla legge e a questo Statuto.

Articolo 26

Il referendum può venir indetto per decidere in merito alla proposta di modifica allo Statuto comunale, alla proposta di un atto generale, onde ottenere il

parere degli abitanti in merito al cambiamento del territorio del Comune, come pure di altre questioni stabilite dalla legge.

La proposta di emanazione della delibera sull'indizione del referendum di cui al comma 1 del presente articolo, può venir presentata, in base alle disposizioni di legge e al presente Statuto, da un terzo dei membri del Consiglio comunale, dal sindaco, da metà dei comitati locali nel territorio del comune e dal 20% degli elettori iscritti negli elenchi elettorali del Comune.

Articolo 27

Il referendum può venir indetto per destituire il sindaco e il suo sostituto nel caso in cui:

- violino o non attuino le delibere del Consiglio comunale,
- quando con il loro operato provocano un ingente danno materiale al Comune, ovvero un danno ammontante a l'1% del bilancio preventivo comunale dell' anno corrente.

La proposta di emanazione della delibera riguardante l'indizione del referendum di cui al comma 1 del presente articolo può venir presentata da almeno un terzo dei membri del Consiglio comunale. La proposta deve essere consegnata in forma scritta e sottoscritta dai consiglieri.

La proposta di indizione del referendum concernente l'esonero del sindaco e del suo sostituto può venir presentata anche dal 20% degli elettori iscritti alle liste elettorali del Comune di Fasana. La proposta deve essere consegnata in forma scritta e sottoscritta dagli elettori.

Il Consiglio comunale non deve indire il referendum per destituire il sindaco e il suo sostituto nei primi 6 mesi del loro mandato.

Qualora nel referendum non venisse emanata la delibera sulla destituzione del sindaco e del suo sostituto, un nuovo referendum non può venir indetto prima della scadenza dei 12 mesi a decorrere dalla data di indizione del referendum precedente.

Articolo 28

Il Consiglio comunale ha il dovere di esaminare la proposta per l'indizione del referendum, al più tardi entro 30 giorni dalla ricevuta della proposta.

Se il Consiglio comunale non accettasse la proposta d'indizione del referendum, e la proposta fosse stata presentata dagli elettori conformemente all'articolo 27 comma 3 dello Statuto, il Consiglio comunale ha il dovere di rispondere ai proponenti entro il termine di tre mesi.

Articolo 29

La delibera sull'indizione del referendum contiene la denominazione dell'organismo che indice il referendum, il territorio per il quale viene indetto il referendum, la denominazione dell'atto del quale si decide, ossia l'indicazione della questione della quale decideranno gli elettori, la motivazione dell'atto oppure le questioni per le quali viene indetto il referendum, la domanda o le domande del referendum, ossia una o più proposte delle quali gli elettori decideranno, nonché la data in cui avrà luogo il referendum.

Articolo 30

Il diritto di votazione al referendum spetta a tutti i cittadini che hanno la residenza nel territorio del Comune di Fasana, ossia nel territorio per il quale è stato indetto il referendum e che sono iscritti nell'elenco elettorale.

Articolo 31

La decisione emanata al referendum in merito alle questioni di cui all'articolo 26 del presente Statuto ha carattere impegnativo per il Consiglio comunale.

Articolo 32

Il procedimento di realizzazione del referendum e le delibere emanate al referendum sottostanno al controllo della legalità degli atti generali, che viene attuato dall'organismo centrale dell'amministrazione statale competente per l'autogoverno locale e territoriale (regionale).

Articolo 33

Il Consiglio comunale può richiedere il parere dall'assemblea dei cittadini in merito alla proposta dell'atto generale o di altra questione nell'ambito della sfera del Comune, come pure riguardo ad altre questioni stabilite dalla legge.

La proposta di richiedere il parere di cui al comma 1 del presente articolo può venir presentata da un terzo dei consiglieri del Consiglio comunale e dal sindaco.

Il Consiglio comunale ha il dovere di esaminare la proposta di cui al comma 2 del presente articolo entro il termine di 60 giorni dalla ricevuta della proposta.

Con la delibera di cui al comma 1 del presente articolo si definiscono le questioni in merito alle quali si richiederà il parere dell'assemblea dei cittadini e il periodo in cui il parere va recapitato.

Articolo 34

L'assemblea dei cittadini viene convocata dal presidente del Consiglio comunale entro il termine di 15 giorni dall'emanazione della delibera del Consiglio comunale.

Per una esplicazione valida da parte dell'assemblea dei cittadini è necessaria la presenza di almeno il 5 % degli elettori iscritti nell'elenco elettorale del comitato locale per il cui territorio è stata convocata l'assemblea dei cittadini.

L'esplicazione da parte dei cittadini alla loro assemblea è pubblica, mentre le delibere vengono emanate a maggioranza dei voti dei cittadini presenti.

Articolo 35

I cittadini hanno diritto di proporre al Consiglio comunale l'emanazione di un determinato atto oppure la risoluzione di una determinata questione nell'ambito dell'attività del Consiglio comunale.

Il Consiglio comunale discute in merito alla proposta di cui al comma 1 del presente articolo, qualora la proposta venisse sostenuta con la sottoscrizione da almeno il 10% degli elettori iscritti nell'elenco elettorale del Comune.

Il Consiglio comunale ha l'obbligo di dare una risposta ai proponenti, entro il termine di 3 mesi dalla ricevuta della proposta.

Articolo 36

I cittadini e le persone giuridiche hanno il diritto di presentare rimostranze e ricorsi in merito al lavoro degli organismi del Comune di Fasana, dei suoi organismi amministrativi, nonché al rapporto scorretto dei dipendenti di tali organismi ai quali ci si rivolge per realizzare i propri diritti e interessi oppure nell'espletamento dei propri doveri civici.

Alle rimostranze e ai ricorsi il sindaco, ovvero l'assessore dell'Assessorato unico ha il dovere di rispondere entro il termine di 30 giorni dal giorno in cui le rimostranze, ossia i ricorsi sono stati presentati.

La realizzazione del diritto di cui al comma 1 del presente articolo viene assicurata con l'introduzione del libro dei reclami, con la collocazione di una cassetta per le rimostranze e i ricorsi, con la comunicazione diretta con i rappresentanti autorizzati degli organismi del Comune, e qualora esistessero i presupposti tecnici, con i mezzi di comunicazione elettronica (e-mail, sito Internet, net meeting e chat).

VIII ORGANISMI DEL COMUNE DI FASANA

Articolo 37

Gli organismi del Comune di Fasana sono il Consiglio comunale e il sindaco.

1. CONSIGLIO COMUNALE

Articolo 38

Il Consiglio comunale è l'organismo rappresentativo dei cittadini e l'organismo dell'autogoverno locale, che nell'ambito dei diritti e doveri del Comune, emana le delibere e gli atti ed espleta anche altri lavori in conformità alla Costituzione, alla Legge e al presente Statuto.

Qualora con la legge oppure con altra prescrizione non fosse chiaramente stabilito l'organismo competente per l'espletamento delle attività nell'ambito dell'autogoverno, i lavori e i compiti che si riferiscono alla regolazione dei rapporti nell'ambito dell'autogoverno sono di competenza del Consiglio comunale, mentre i lavori e i compiti esecutivi sono di competenza del sindaco.

Qualora non sia possibile stabilire l'organo di competenza secondo le modalità prescritte di cui al comma 2 del presente articolo, i compiti e le attività vanno assegnati al Consiglio comunale.

Articolo 39

Il Consiglio comunale:

- emana lo Statuto del Comune,
- emana il Regolamento del lavoro,
- emana la delibera sulle condizioni, le modalità e il procedimento di gestione degli immobili di proprietà del Comune,
- emana il bilancio e la delibera sulla realizzazione del bilancio,
- emana il conto consuntivo sulla realizzazione del bilancio,
- emana la delibera sul finanziamento provvisorio,
- decide sull'ottenimento e l'alienazione dei beni mobili e immobili del Comune il cui valore complessivo supera lo 0,5% dell'importo delle entrate senza introiti realizzati nell'anno che precede l'anno nel quale si decide dell'ottenimento e dell'alienazione dei beni mobili e immobili, ossia il cui singolo valore è maggiore a 1.000.000,00 kune, qualora l'acquisizione e l'alienazione fosse prevista nel bilancio e attuata in conformità alle disposizioni di legge,
- emana la delibera sul cambiamento dei confini del Comune,
- regola l'ordinamento interno e vigila sul lavoro dell'amministrazione,

- fonda istituzioni pubbliche, istituzioni, società commerciali, nonché altre persone giuridiche, onde svolgere attività economiche, sociali, comunali e di altro tipo d'interesse per il Comune,
- concede l'approvazione preliminare agli statuti delle istituzioni, qualora non fosse prescritto diversamente dalle leggi oppure dalle delibere sulla fondazione,
- emana delibere sulla sottoscrizione di accordi di collaborazione con altre unità d'autogoverno locale, conformemente all'atto generale e alla legge,
- indice il referendum locale,
- elegge ed esonera il presidente e i vicepresidenti del Consiglio comunale,
- elegge ed esonera i presidenti nonché i membri degli organismi di lavoro del Consiglio comunale,
- decide sull'assegnazione del patrocinio,
- emana la delibera sui criteri, le modalità e il procedimento per il conferimento dei riconoscimenti pubblici e assegna detti riconoscimenti,
- elegge ed esonera anche altre persone previste dalla legge e da questo Statuto nonché da delibere speciali del Consiglio comunale,
- emana delibere e altri atti generali che gli vengono posti in competenza in conformità alla legge e agli atti sublegali.

Nel periodo in cui il Consiglio comunale non è attivo, il presidente del Consiglio comunale può, a nome del Consiglio comunale deliberare in materia di assegnazione del patrocinio ad eventi sociali, scientifici, culturali, sportivi o altre manifestazioni rilevanti per il Comune di Fasana. Il presidente è tenuto a informare il Consiglio comunale in merito all'assegnazione del patrocinio alla prima seduta successiva del Consiglio comunale.

Articolo 40

Il Consiglio comunale ha un presidente e due vicepresidenti.

La funzione di presidente e di vicepresidente del Consiglio è onoraria e chi svolge tali incarichi non percepisce lo stipendio a tale riguardo. Il presidente e i vicepresidenti hanno diritto al rimborso delle spese conformemente ad una delibera speciale del Consiglio comunale.

Il presidente del Consiglio comunale decide quale vicepresidente lo sostituirà in caso di assenza o impedimento.

Articolo 41

Il presidente del Consiglio comunale:

- rappresenta il Consiglio comunale,
- convoca e organizza, nonché presiede le sedute del Consiglio comunale,
- propone l'ordine del giorno del Consiglio comunale,
- invia le proposte dei proponenti autorizzati alle procedure prescritte,
- si occupa del procedimento di emanazione delle delibere e degli atti generali,
- mantiene l'ordine alla seduta del Consiglio comunale,
- coordina l'attività degli organismi di lavoro,

- firma le delibere e gli atti che vengono emanati dal Consiglio comunale,
- si occupa della collaborazione del Consiglio comunale e del sindaco,
- si occupa della tutela dei diritti dei consiglieri,
- svolge anche altri lavori stabiliti dalla legge e dal Regolamento di procedura del Consiglio comunale.

Articolo 42

Il Consiglio comunale ha 13 consiglieri.

Il Consiglio comunale può avere anche più di 13 consiglieri qualora ciò fosse necessario per assicurare un'adeguata rappresentanza delle minoranze nazionali nel Consiglio comunale in conformità alla Legge costituzionale sui diritti delle minoranze nazionali.

Articolo 43

Agli appartenenti alle minoranze nazionali viene garantita la rappresentanza al Consiglio comunale proporzionale al loro numero nella cittadinanza del Comune di Fasana, in conformità alla Legge costituzionale sui diritti delle minoranze nazionali.

Articolo 44

Il mandato dei membri del Consiglio comunale dura quattro anni.

La funzione dei membri del Consiglio comunale è onoraria e il consigliere non percepisce lo stipendio a tale riguardo.

I consiglieri hanno diritto a un rimborso spese in conformità ad una delibera speciale del Consiglio comunale.

I consiglieri non hanno mandato vincolante e non sono revocabili.

Articolo 45

Al consigliere cessa il mandato prima dello scadere del periodo per il quale è stato eletto:

- qualora rassegnasse le dimissioni, che pervenissero al più tardi tre giorni prima del termine fissato per la seduta del Consiglio comunale, e autenticate dal notaio pubblico almeno otto giorni prima d'averle presentate,
- qualora con delibera giudiziaria legalmente valida gli fosse tolta ossia limitata la capacità lavorativa, il giorno della delibera giuridica passata in giudicato,
- qualora con la sentenza giudiziaria passata in giudicato dovesse scontare una condanna al carcere superiore ai 6 mesi, il giorno della sentenza giudiziaria passata in giudicato,
- qualora disdicesse la residenza nel territorio del Comune di Fasana, il giorno della disdetta della residenza,
- qualora gli cessasse la cittadinanza croata conformemente alle disposizioni di legge con le quali si regola la cittadinanza croata, il giorno della sua cessazione,
- in caso di decesso.

Articolo 46

Al consigliere che durante il mandato accettasse di svolgere la funzione che, in base alle disposizioni di legge, si ritiene incompatibile con la funzione di membro dell'organismo rappresentativo, durante l'espletamento di detta funzione incompatibile

subentra la quiescenza del suo mandato, e in tale periodo viene sostituito dal sostituto, in conformità alle disposizioni di legge.

Alla cessazione dell'espletamento della funzione incompatibile, il consigliere continua a svolgere l'incarico di consigliere, qualora presentasse richiesta scritta al presidente del Consiglio comunale entro il termine di otto giorni dalla cessazione dell'espletamento della funzione incompatibile. La quiescenza del mandato cessa l'ottavo giorno della presentazione della richiesta scritta.

Il consigliere può richiedere la continuazione dell'espletamento della funzione di consigliere una sola volta nel corso della durata del mandato.

Articolo 47

Il consigliere ha i seguenti diritti e doveri:

- partecipare alle sedute del Consiglio comunale,
- discutere e votare ogni questione all'ordine del giorno della seduta del Consiglio comunale,
- proporre al Consiglio comunale l'emanazione degli atti, presentare le proposte degli atti e gli emendamenti agli atti proposti,
- porre domande nell'ambito della sfera d'attività del Consiglio comunale,
- porre domande al sindaco e al vicesindaco,
- partecipare alle sedute degli organismi di lavoro del Consiglio comunale, partecipare ai dibattiti delle medesime e votare in seduta degli organismi di lavoro di cui è membro,
- richiedere e ottenere dagli organismi del Comune i dati necessari per l'espletamento della funzione di consigliere, e a tale riguardo utilizzare i servizi specializzati e tecnici.

Il consigliere non può essere richiamato per responsabilità penale e di violazione per parole pronunciate, nemmeno per la votazione nel lavoro del Consiglio comunale.

Il consigliere ha il dovere di mantenere la segretezza dei dati, i quali sono stati definiti segreti conformemente alle prescrizioni positive, per i quali si viene a conoscenza durante l'espletamento della funzione di consigliere.

Il consigliere ha anche altri diritti e doveri stabiliti dalle disposizioni di legge, del presente Statuto e dal Regolamento di procedura del Consiglio comunale.

Articolo 48

Con il Regolamento di procedura del Consiglio comunale si regolano dettagliatamente le modalità di costituzione, convocazione, attività e corso delle sedute, la realizzazione dei diritti, dei doveri e delle responsabilità dei consiglieri, la realizzazione dei diritti e doveri del presidente del Consiglio comunale, la sfera d'attività, la composizione e le modalità di lavoro degli organismi di lavoro, le modalità e il procedimento di emanazione degli atti nel Consiglio comunale, il procedimento di elezione e di esonero, la partecipazione dei cittadini alle sedute, e altre questioni d'importanza per l'attività del Consiglio comunale.

1.1. ORGANISMI DI LAVORO

Articolo 49

Gli organismi di lavoro del Consiglio comunale sono:

- il Comitato per lo statuto, il regolamento e l'attività normativa,
- la Commissione di verifica mandataria.

Articolo 50

Il Comitato per lo statuto, il regolamento e l'attività normativa:

- propone lo Statuto del Comune e il Regolamento di procedura del Consiglio comunale,
- propone l'avvio del procedimento di modifica dello Statuto ossia del Regolamento di procedura del Consiglio comunale,
- analizza le proposte di delibera e di altri atti generali emanati dal Consiglio comunale, per quanto riguarda la loro conformità con la Costituzione e con il sistema giuridico, nonché la loro elaborazione giuridica, esprimendo al Consiglio comunale il proprio parere e le proprie proposte,
- esegue anche altri lavori stabiliti dal presente Statuto.

Articolo 51

La Commissione di verifica mandataria:

- in sede di riunione costitutiva informa il Consiglio comunale sull'avvenuta elezione del Consiglio comunale e comunica i nomi dei consiglieri eletti, conformemente ai risultati resi pubblici dalla commissione elettorale preposta,
- comunica al Consiglio comunale le dimissioni inoltrate alla carica di consigliere e i sostituti che inizieranno a ricoprire la carica di consigliere,
- comunica al Consiglio comunale la quiescenza del mandato di consiglieri e i nomi dei sostituti dei consiglieri che li sostituiranno a tale carica,
- comunica al Consiglio comunale la cessazione della quiescenza del mandato di consigliere,
- comunica al Consiglio comunale la cessazione del mandato nel momento in cui insorgono le condizioni previste dalla legge e comunica al Consiglio comunale l'avvenuta soddisfazione dei criteri legali per l'avvio del mandato di vice consigliere.

Articolo 52

Il Consiglio comunale, accanto agli organismi di lavoro costituiti ai sensi del presente Statuto, può istituire altri organismi di lavoro permanenti e provvisori a scopo di studiare e analizzare altre questioni nella sfera d'attività del Consiglio comunale, per redigere proposte di delibere e di altri atti, per esprimere pareri e proposte relative a questioni poste all'ordine del giorno del Consiglio comunale.

La costituzione, il numero di membri, la sfera d'azione e le modalità di lavoro degli organismi di lavoro vengono stabiliti da delibere speciali del Consiglio comunale.

2. IL SINDACO

Articolo 53

Il sindaco rappresenta il Comune ed è il titolare del potere esecutivo del Comune.

Il mandato del sindaco dura quattro anni.

Nell'espletamento del potere esecutivo il sindaco:

- prepara le proposte degli atti generali,
- esegue e garantisce l'attuazione degli atti generali del Consiglio comunale,
- determina la proposta del bilancio del Comune e la realizzazione del bilancio,
- amministra i beni immobili e mobili, i diritti patrimoniali di proprietà del Comune, in conformità alla legge, al presente Statuto e al rispettivo atto generale del Consiglio comunale,
- decide sull'ottenimento e l'alienazione dei beni mobili e immobili del Comune il cui valore complessivo supera lo 0,5% dell'importo delle entrate senza introiti realizzati nell'anno che precede l'anno nel quale si decide dell'ottenimento e dell'alienazione dei beni mobili e immobili, ossia fino a 1.000.000 kune, qualora l'ottenimento e l'alienazione fosse pianificata nel bilancio e realizzata in conformità alle prescrizioni di legge,
- amministra le entrate e le uscite del Comune,
- amministra i fondi disponibili sul conto del bilancio del Comune,
- decide in merito alla concessione del benessere per l'indebitamento delle persone giuridiche di proprietà maggioritaria diretta o indiretta del Comune nonché delle istituzioni fondate dal Comune,
- emana il regolamento sull'ordinamento interno per l'Assessorato unico del Comune,
- emana la delibera sui criteri di valutazione degli impiegati e sulle modalità di attuazione della stessa,
- nomina ed esonera l'assessore dell'Assessorato unico del Comune,
- nomina ed esonera il revisore interno,
- stabilisce il piano delle assunzioni nell'Assessorato unico del Comune,
- propone la stesura del piano territoriale e delle sue modifiche e integrazioni in base a proposte motivate da persone fisiche e giuridiche,
- indirizza l'attività dell'Assessorato unico del Comune nell'espletamento dei lavori nell'ambito dell'autogoverno del Comune, ossia dei lavori dell'amministrazione statale, qualora fossero stati trasferiti al Comune,
- controlla il lavoro dell'Assessorato unico nell'ambito dell'autogoverno e dei lavori dell'amministrazione statale,
- dà il parere in merito alle proposte che vengono presentate da altri proponenti autorizzati,
- controlla la legalità del lavoro degli organi dei comitati locali,
- fonda gli organismi di lavoro del sindaco,

- esercita anche altre mansioni previste da questo Statuto e da altre prescrizioni.

Il sindaco ha il dovere di informare il Consiglio comunale in merito ai benestare concessi in materia d'indebitamento, di cui al comma 3, alinea 8 del presente articolo, con scadeza trimestrale, entro il 10 del mese con riferimento al periodo precedente.

Articolo 54

Il sindaco è responsabile per la costituzionalità e la legalità dell'espletamento dei lavori che sono compresi nel suo ambito e per la costituzionalità e legalità degli atti dell'Assessorato unico del Comune.

Articolo 55

Due volte l'anno il sindaco presenta la relazione semestrale sul lavoro svolto e precisamente fino al 31 marzo dell'anno corrente per il periodo luglio-dicembre dell'anno precedente, e fino al 15 settembre per il periodo gennaio-giugno dell'anno corrente.

Oltre alla relazione di cui al comma 1 del presente articolo, il Consiglio comunale può richiedere dal sindaco una relazione su singole questioni della sua sfera d'attività.

Il sindaco presenta la relazione in seguito alla richiesta di cui al comma 2 del presente articolo entro il termine di 30 giorni dal giorno della ricevuta della richiesta. Qualora una richiesta contenesse un maggior numero di varie domande, il termine per la presentazione della relazione sarà di 60 giorni dalla ricevuta della richiesta.

Il Consiglio comunale non può richiedere dal sindaco una relazione su una questione coincidente importante prima dello scadere del termine di 6 mesi dalla relazione precedentemente presentata in merito alla stessa questione.

Articolo 56

Nell'espletamento dei lavori di competenza d'autogoverno del Comune, il sindaco:

- ha diritto di sospendere l'applicazione dell'atto generale del Consiglio comunale, qualora valutasse che con tale atto sia stata violata la legge oppure qualche altra prescrizione, nonché richiedere dal Consiglio comunale di rimuovere entro il termine di 15 giorni le manchevolezze riscontrate. Qualora il Consiglio comunale non lo facesse, il sindaco ha il dovere, entro il termine di 8 giorni, di informare in merito il capo dell'ufficio dell'amministrazione statale nella Regione istriana, nonché il dirigente dell'organismo centrale dell'amministrazione statale autorizzato a controllare la legalità del lavoro dell'organismo delle unità d'autogoverno locale,
- ha diritto di sospendere l'applicazione dell'atto del Comitato locale qualora ritenesse che tale atto sia contrario alla legge, allo Statuto e agli atti generali del Consiglio comunale.

Articolo 57

Il sindaco ha un sostituto il quale lo sostituisce in caso di sua assenza prolungata oppure per altri motivi che gli impediscono di svolgere la propria funzione.

Articolo 58

Il sindaco può affidare l'espletamento di determinati lavori di sua competenza al vicesindaco, ma la responsabilità del sindaco nell'esecuzione di tali lavori non cessa.

Nell'espletamento dei lavori di cui al comma 1 del presente articolo, il vicesindaco ha il dovere di attenersi alle indicazioni del sindaco.

Articolo 59

Il sindaco può fondare organismi di lavoro permanenti e provvisori, ossia nominare un coordinatore per studiare e analizzare questioni nella propria sfera d'attività e per assicurare sostegno nel lavoro.

La costituzione, il numero di membri, la sfera d'attività e le modalità di lavoro, nonché il compenso per il lavoro degli organismi di lavoro oppure dei coordinatori di cui sopra, vengono stabiliti dal Sindaco con una delibera speciale.

Articolo 60

Il sindaco e il vicesindaco possono ricoprire il proprio ruolo professionalmente.

Hanno il dovere di consegnare al servizio competente del Comune una nota con la quale precisano se intendono ricoprire la propria carica professionalmente, entro il termine di 8 giorni dalla data di entrata in servizio.

Articolo 61

Il mandato del sindaco e del vicesindaco cessa per forza di legge:

- il giorno della rassegnazione delle dimissioni,
- il giorno dell'irrevocabilità della delibera sulla sottrazione della capacità lavorativa,
- il giorno dell'irrevocabilità della sentenza giudiziaria con la quale è stato condannato per aver commesso un reato contro la libertà e i diritti dell'uomo e del cittadino, la Repubblica di Croazia e i valori tutelati diritto internazionale,
- il giorno della disdetta della residenza dal territorio dell'unità d'autogoverno locale,
- il giorno della cessazione della cittadinanza croata,
- con il decesso.

Entro il termine di 8 giorni il Consiglio comunale comunica al Governo della Repubblica di Croazia la cessazione del mandato del sindaco onde indire le elezioni anticipate per il nuovo sindaco.

Qualora il mandato del sindaco cessasse nell'anno in cui si svolgono le elezioni regolari, prima che abbiano luogo la funzione di sindaco fino alla fine del mandato verrà svolta dal vicesindaco.

Articolo 62

Il sindaco e il vicesindaco possono essere esonerati nei casi e nel procedimento prescritti dall'articolo 27 del presente Statuto.

Qualora al referendum venisse emanata la delibera sull'esonero del sindaco e del vicesindaco, il mandato cesserà il giorno della pubblicazione dei risultati del

referendum, mentre il Govrno della Repubblica di Croazia nonminerà un incaricato del medesimo per l'espletamento dei lavori di competenza del sindaco.

IX REALIZZAZIONE DEI DIRITTI DEGLI APPARTENENTI ALLE MINORANZE NAZIONALI

Articolo 63

Gli appartenenti alle minoranze nazionali nel Comune partecipano alla vita pubblica e alla gestione degli affari locali tramite i consigli e i rappresentanti delle minoranze nazionali.

Articolo 64

Il Consiglio e i rappresentanti delle minoranze nazionali del Comune hanno diritto di:

- presentare proposte agli organismi del Comune in merito allo sviluppo del ruolo delle minoranze nazionali nel Comune, inclusa la presentazione delle proposte di atti generali con i quali vengono regolate le questioni d'importanza per le minoranze nazionali,
- proporre i propri candidati alle funzioni negli organismi del Comune,
- essere informati in merito ad ogni questione soggetta a discussione dall'organismo lavorativo del Consiglio comunale, con riferimento alla posizione della minoranza nazionale.

La modalità, i termini e il procedimento di realizzazione dei diritti di cui al comma 1 verranno regolati con il regolamento del Consiglio comunale.

Articolo 65

Nel preparare la proposta di atto generale il sindaco ha l'obbligo di richiedere dal Consiglio delle minoranze nazionali, ossia dai rappresentanti delle minoranze nazionali fondate per il territorio del Comune, il parere e le proposte sulle disposizioni con le quali si regolano i diritti e le libertà delle minoranze nazionali.

Articolo 66

Sul territorio del Comune di Fasana gli appartenenti alle minoranze nazionali hanno diritto di utilizzo e di esposizione di simboli e di bandiere della minoranza nazionale.

La bandiera della minoranza nazionale può essere esposta accanto alla bandiera della Repubblica di Croazia e alla bandiera del Comune di Fasana su edifici sede della minoranza nazionale e in altre circostanze solenni d'importanza per la minoranza nazionale.

Articolo 67

I Consigli e i rappresentanti delle minoranze nazionali possono utilizzare a scopi ufficiali anche altre insegne e simboli della propria minoranza nazionale:

- nella composizione dei propri timbri,
- nelle tabelle sugli edifici sede delle minoranze nazionali nonché in ambienti ufficiali e festivi,
- nei titoli degli atti ufficiali.

Articolo 68

In circostanze solenni importanti per la minoranza nazionale si consente l'esecuzione dell'inno nazionale e/o della canzone solenne della minoranza nazionale.

Prima dell'esecuzione dell'inno e/o della canzone solenne della minoranza nazionale, è d'obbligo l'esecuzione dell'inno della Repubblica di Croazia.

Articolo 69

Il Comune di Fasana provvede al finanziamento delle attività esercitate dalle associazioni culturali nonché di di altre associazioni fondate dagli appartenenti alle minoranze nazionali, per preservare l'identità nazionale e culturale, in conformità alle proprie possibilità.

Il Comune di Fasana, assicura i mezzi necessari per il lavoro del consiglio delle minoranze nazionali e dei loro rappresentanti in conformità alle proprie possibilità.

X ASSESSORATO UNICO

Articolo 70

Allo scopo di espletare i lavori nell'ambito dell'autogoverno del Comune di Fasana stabiliti dalla legge e dal presente Statuto, nonché l'espletamento di lavori di amministrazione statale demandati dalla legge al Comune, viene istituito l'Assessorato unico del Comune.

L'ordinamento e le competenze dell'assessorato unico vengono regolati con delibera speciale del Consiglio comunale.

L'Assessorato unico è gestito da un assessore il quale viene nominato dal sindaco in base a concorso pubblico.

Articolo 71

L'Assessorato unico nell'ambito della sfera d'attività stabilita da una delibera speciale, applica e controlla direttamente l'attuazione di atti generali e singoli degli organismi del Comune, nel caso di mancata attuazione degli atti generali prende le misure prescritte.

Articolo 72

L'Assessorato unico è autonomo nell'espletamento delle attività di sua competenza e risponde al Sindaco per la legalità e la puntualità del proprio operato.

Articolo 73

I mezzi per l'esecuzione dei lavori dell'Assessorato unico, vengono assicurati nel Bilancio del Comune di Fasana e da altre fonti previste dalla legge.

XI SERVIZI PUBBLICI

Articolo 74

Nell'ambito delle proprie competenze d'autogoverno, il Comune di Fasana garantisce l'espletamento di attività atte a soddisfare le esigenze quotidiane dei

cittadini nel settore delle attività comunali, sociali nonché nell'ambito di altre attività, le quali in conformità alla legge vengono espletate a titolo di servizio pubblico.

Articolo 75

Il Comune di Fasana garantisce l'espletamento delle attività di cui all'articolo 74 del presente Statuto, la costituzione di società commerciali, istituzioni pubbliche, nonché altre persone giuridiche e del proprio esercizio.

Il sindaco è membro dell'Assemblea societaria nelle società commerciali in cui il Comune di Fasana possiede quote sociali o azioni.

Il Comune di Fasana può assegnare l'espletamento di determinate attività anche ad altre persone giuridiche e fisiche in base al contratto di concessione.

XII AUTOGOVERNO LOCALE

Articolo 76

Sul territorio del Comune di Fasana vengono costituiti i comitati locali, quale forma d'autogoverno locale, volta alla partecipazione diretta dei cittadini nelle questioni decisionali concernenti le questioni locali.

La costituzione dei comitati locali avviene per determinati abitati, in osservanza a modalità e procedure prescritte dalla legge, dal presente Statuto e da delibere speciali del Consiglio comunale, con il quale viene organizzata in modo dettagliato la procedura e la modalità di elezione degli organismi d'autogoverno locale.

Il comitato locale è dotato di personalità giuridica.

Articolo 77

I comitati locali sul territorio di Fasana sono:

- il comitato locale di Fasana
- il comitato locale di Valbandon.

Il territorio e i confini dei comitati locali vengono definiti mediante il confine dell'abitato di Fasana, ossia di Valbandon.

Articolo 78

L'iniziativa e la proposta di costituzione del comitato locale può essere presentata dal 10% dei cittadini iscritti nelle liste elettorali relative alla zona nella quale viene proposta la costituzione del comitato locale, altresì da organizzazioni, associazioni civiche, oppure dal sindaco.

Qualora la proposta di cui al comma 1 del presente articolo venga presentata dai cittadini o da organizzazioni od associazioni civiche, la proposta in questione va presentata al sindaco in forma scritta.

Articolo 79

Il sindaco ha il dovere di confermare l'esattezza delle modalità e delle procedure previste per la presentazione della proposta entro il termine di 15 giorni dalla ricevuta della proposta, in osservanza a quanto stabilito dalla legge e dal presente Statuto.

Qualora il sindaco stabilisca che la proposta non è stata presentata secondo le modalità e le procedure previste dalla legge, ha il compito di avvisare il proponente e

di richiedere l'integrazione della proposta di costituzione del comitato nel termine di 15 giorni.

Il sindaco invia la proposta regolare al Consiglio comunale, il quale è tenuto a esprimersi in merito alla proposta pervenuta entro il termine di 60 giorni dalla presentazione della medesima.

Articolo 80

Nella proposta sulla costituzione del comitato locale vengono riportati i dati riguardanti il proponente, il territorio e i confini del comitato locale, la sede del comitato locale, le norme fondamentali del comitato locale, nonché i compiti e le fonti di finanziamento del comitato locale.

Articolo 81

Gli organismi del comitato locale sono il Consiglio del comitato locale e il presidente del consiglio del comitato locale.

Articolo 82

I membri del Consiglio del comitato locale vengono eletti dai cittadini residenti nel comitato locale i quali hanno diritto di voto alle elezioni dirette. Le elezioni vengono svolte mediante voto segreto, mentre la durata del mandato del consiglio è di quattro anni.

L'unità elettorale per la nomina dei membri del consiglio del comitato locale è costituita dall'intero territorio del comitato locale.

La procedura elettorale per le elezioni del Consiglio del comitato locale viene regolata tramite delibera speciale del Consiglio comunale previa applicazione della disposizione di legge atta a regolare le elezioni dei membri degli organismi di rappresentanza nelle unità di autogoverno locale.

Articolo 83

Le elezioni a livello dei membri dei comitati locali vengono indette dal sindaco nel termine di 30 giorni dalla data di emanazione della delibera del Consiglio comunale in merito alla costituzione del comitato locale ossia nel termine di 30 giorni dalla data di scadenza o dallo scioglimento del consiglio del comitato locale.

Tra il giorno in cui vengono indette le elezioni ed il giorno dello svolgimento delle elezioni non devono decorrere meno di 30 giorni o più di 60 giorni.

Articolo 84

Il Consiglio del comitato locale ha 5 membri, presidente compreso.

Alla carica di membro del Consiglio del comitato locale possono essere eletti i cittadini croati che hanno compiuto 18 anni di età e che hanno la residenza nel territorio del comitato locale.

Articolo 85

Il Consiglio del comitato locale elegge dal proprio seno e tramite voto segreto il proprio presidente, il cui mandato ha la durata di quattro anni.

Il Presidente del Consiglio rappresenta il comitato locale e risponde del suo operato al consiglio del comitato locale.

Articolo 86

Il Consiglio del comitato locale definisce il programma operativo del comitato locale, i regolamenti del comitato locale, il proprio regolamento di lavoro, il piano finanziario e il bilancio consuntivo, nonché svolge altre attività prescritte dalla legge, da questo Statuto e da delibere del Consiglio comunale e dal sindaco.

Articolo 87

Con il programma operativo vengono definiti i compiti del comitato locale, con particolare attenzione alla sistemazione del territorio del comitato locale, nonché all'attuazione di interventi minori di carattere comunale con i quali viene migliorato lo standard di tipo comunale dei cittadini sul territorio del comitato locale, altresì all'avanzamento nel contesto delle esigenze dei cittadini nel settore della sanità, della previdenza sociale, della cultura, dello sport ed altri bisogni locali presenti nel proprio territorio.

Articolo 88

Il comitato locale stabilisce mediante apposite normative le modalità di costituzione, convocazione e attività del Consiglio del comitato locale, la realizzazione di diritti, doveri e responsabilità dei membri del Consiglio, nonché la realizzazione di diritti e doveri del presidente del consiglio del comitato locale, le modalità di deliberazione ed altre questioni d'importanza per le attività del comitato locale.

Articolo 89

Gli introiti del comitato locale sono costituiti dai sussidi e dalle dotazioni elargite da persone giuridiche e fisiche nonché da proventi stabiliti da delibera speciale approvata dal Consiglio comunale.

Articolo 90

Il Consiglio del comitato locale ha la facoltà di convocare le assemblee dei cittadini per discutere in merito alle necessità e agli interessi dei cittadini, nonché per presentare proposte per la soluzione di questioni di importanza locale.

L'assemblea dei cittadini può essere convocata anche a livello di singoli quartieri che costituiscono un'unità a sé stante.

L'assemblea dei cittadini viene presieduta dal presidente del comitato locale o dal membro del Consiglio del comitato locale nominato dal Consiglio stesso.

Articolo 91

I lavori professionali e amministrativi attinenti alle esigenze del comitato locale vengono esercitati dall'Assessorato unico del Comune, in osservanza alle modalità previste dall'atto generale con il quale vengono regolati l'ordinamento e le modalità operative di detto organismo.

Articolo 92

Le iniziative e le proposte per la modifica del territorio circoscritto al comitato locale possono essere presentate dagli organismi del comitato locale e dal sindaco.

Il Consiglio comunale emana la delibera in merito alle iniziative e alle proposte di cui al capoverso precedente previo ottenimento del parere espresso dai

cittadini residenti nel comitato locale per il quale è stata richiesta la modifica territoriale.

Articolo 93

La vigilanza sulla legalità delle attività esercitate dagli organismi del comitato locale è di competenza del sindaco.

Nella procedura di attuazione della vigilanza sulla legalità delle attività esercitate dal comitato locale, il sindaco può sciogliere il consiglio del comitato locale qualora quest'ultimo violi ripetutamente le norme prescritte dal presente Statuto, le regole del comitato locale, nonché in caso di mancato adempimento dei compiti che gli sono stati assegnati.

XIII PATRIMONIO E FINANZIAMENTI DEL COMUNE DI FASANA

Articolo 94

Tutti i beni mobili e immobili, nonché i diritti patrimoniali appartenenti al Comune di Fasana, costituiscono il patrimonio del Comune di Fasana.

Articolo 95

L'amministrazione del patrimonio comunale viene gestita dal sindaco e dal Consiglio comunale in conformità alle disposizioni del presente Statuto attenendosi altresì ai principi di parsimonia e giusta amministrazione.

Nella procedura di gestione del patrimonio del Comune il sindaco emana singoli atti in materia di gestione del patrimonio, ai sensi di un atto generale del consiglio comunale sulle condizioni, sulle modalità e sulle procedure di gestione del patrimonio immobiliare di proprietà del Comune.

Articolo 96

Il Comune di Fasana dispone liberamente delle proprie entrate nell'ambito delle sue competenze d'autogoverno.

Le entrate del Comune di Fasana sono:

- le imposte, le sovrainposte, i contributi e le tasse cittadine, in conformità alla legge e a delibere speciali del Consiglio comunale,
- le entrate dai beni di proprietà del Comune e dai diritti patrimoniali,
- le entrate dalle società commerciali e da altre persone giuridiche di proprietà del Comune, ossia laddove il Comune possiede le quote oppure le azioni,
- le entrate dalle imposte per le concessioni,
- le multe e il profitto patrimoniale confiscato per la commissione di reati sanciti dal Comune di Fasana in conformità alla legge,
- la partecipazione nelle imposte comuni con la Regione Istriana e la Repubblica di Croazia, inclusa la quota aggiuntiva pertinente all'imposta sul reddito a titolo di funzioni decentrate in base a leggi specifiche,
- i mezzi di sostegno e le dotazioni della Repubblica di Croazia previsti nel bilancio statale,
- altre entrate definite dalla legge.

Articolo 97

La valutazione delle entrate e dei proventi, nonché gli importi delle spese e di altri pagamenti effettuati dal Comune di Fasana vengono riportati nel bilancio del Comune di Fasana.

Tutte le entrate e i proventi del bilancio devono essere ripartiti nel bilancio e riportati a seconda delle fonti di derivazione.

Tutte le spese del bilancio devono essere definite, nonché conguagliate con le entrate e i proventi.

Articolo 98

Il bilancio del Comune di Fasana e la delibera sull'attuazione del bilancio vengono emanate per l'anno d'esercizio e valgono per l'anno per cui sono stati ratificati.

L'anno d'esercizio è il periodo di dodici mesi compreso tra l'1 gennaio e il 31 dicembre.

Articolo 99

Il Consiglio comunale approva il bilancio per il successivo anno d'esercizio entro le scadenze e secondo le modalità previste dalla legge.

Qualora il bilancio per il successivo anno d'esercizio non venisse emanato entro i termini previsti, il Consiglio comunale emana la delibera sul finanziamento provvisorio in conformità alle modalità e alle procedure prescritte dalla legge per il periodo massimo dei primi tre mesi dell'anno d'esercizio.

Articolo 100

Qualora nel corso dell'anno d'esercizio vengano ridotte le entrate e i proventi oppure in caso di incremento delle spese e delle uscite definite nel bilancio, il bilancio deve essere equilibrato tramite riduzioni delle spese previste oppure tramite reperimento di nuove entrate in bilancio.

L'equilibramento del bilancio avviene tramite modifiche e integrazioni del bilancio in conformità alle modalità di approvazione del bilancio.

Articolo 101

Tutta la gestione materiale e finanziaria del Comune viene controllata dal Consiglio comunale.

La legalità, il rispetto delle destinazioni d'uso previste, nonché l'utilizzo tempestivo dei fondi del bilancio comunale vengono vigilati dal Ministero delle finanze.

XIV ATTI DEL COMUNE

Articolo 102

In base a diritti e competenze conferite dalla legge e dal presente Statuto, il Consiglio comunale emana lo Statuto, il Regolamento di procedura, il bilancio, la delibera sull'attuazione del bilancio, altre delibere e deliberazioni.

Il Consiglio comunale emana deliberazioni e altri singoli atti, nei casi in cui risolve singole questioni in conformità alla legge.

Articolo 103

Il sindaco nell'ambito delle proprie competenze emana delibere, conclusioni, regolamenti e atti generali nei casi in cui lo consente la legge o qualche altro atto generale del Consiglio comunale.

Articolo 104

Gli organismi di lavoro del Consiglio comunale emanano deliberazioni e raccomandazioni.

Articolo 105

Il sindaco garantisce l'attuazione degli atti generali di cui all'articolo 102 del presente Statuto secondo le modalità e le procedure previste dal presente Statuto, e vigila sulla legalità delle attività degli organismi amministrativi.

Articolo 106

Assessorato unico del Comune, nell'attuazione degli atti generali del Consiglio comunale, emana atti generali mediante i quali delibera in materia di diritti, doveri e interessi giuridici delle persone fisiche e giuridiche.

Contro singoli atti di cui al comma 1 del presente articolo è data la possibilità di ricorso da presentare all'organismo amministrativo di competenza della Regione istriana.

Nell'emanazione di singoli atti vengono applicate disposizioni di legge sulla procedura amministrativa generale e da altre prescrizioni.

Nell'attuazione di atti generali del Consiglio comunale, i singoli atti possono essere emanati anche da persone giuridiche a cui il Consiglio comunale ha conferito, mediante apposita delibera, competenze pubbliche, in conformità alla legge.

Articolo 107

Nella procedura di attuazione di singoli atti, deliberati da persone giuridiche stabilite dal Comune di Fasana, mediante i quali si decide in materia di diritti, doveri e interessi di persone fisiche e giuridiche, i singoli atti vengono emanati con procedura amministrativa abbreviata.

Contro i singoli atti del Consiglio comunale e del sindaco volti a risolvere diritti, doveri e interessi giuridici di persone fisiche e giuridiche non è data la possibilità di presentare ricorso, bensì soltanto la possibilità di avviare la procedura di controversia amministrativa, salvo leggi specifiche che stabiliscono diversamente.

Articolo 108

La vigilanza sulla legalità degli atti generali del Consiglio comunale viene effettuata dall'ufficio dell'amministrazione statale nella Regione istriana nell'ambito delle proprie competenze d'autogoverno nonché da altri organismi centrali dell'amministrazione statale competente, ciascuno nella propria sfera d'attività.

Articolo 109

Ulteriori delibere inerenti gli atti del Consiglio comunale nonché in merito alle procedure di emanazione degli atti vengono stabiliti dal Regolamento di procedura del Consiglio comunale.

Articolo 110

Gli atti generali vengono pubblicati nel Bollettino Ufficiale del Comune di Fasana.

Gli atti generali entrano in vigore l'ottavo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo casi specifici e ben motivati in cui altri atti generali prescrivano che un dato atto generale può entrare in vigore con il giorno della sua emanazione.

Gli atti generali non hanno potere retroattivo.

XV PUBBLICITÀ DEL LAVORO

Articolo 111

Il lavoro del Consiglio comunale, del sindaco e dell'assessorato unico del Comune è pubblico.

I rappresentanti delle associazioni civiche, i cittadini, nonché i rappresentanti dei media possono seguire le attività del Consiglio comunale in conformità alle disposizioni del Regolamento di procedura del Consiglio comunale.

Articolo 112

La pubblicità del lavoro del Consiglio comunale viene garantita:

- con lo svolgimento pubblico delle sedute,
- con informazioni e articoli nella stampa e con altri mezzi d'informazione pubblica,
- con la pubblicazione degli atti generali e di altri atti sul Bollettino ufficiale e sul sito internet del Comune.

La pubblicità del lavoro del sindaco viene garantita:

- con regolari conferenze stampa mensili per i media,
- con informazioni e articoli nella stampa e con altre forme di comunicazione pubblica,
- con la pubblicazione degli atti generali e di altri atti sul Bollettino Ufficiale e sul sito internet del Comune.

La pubblicità del lavoro assessorato unico del Comune viene garantita con informazioni e articoli nella stampa e con altre forme di comunicazione pubblica.

XVI PREVENZIONE DEL CONFLITTO DI INTERESSE

Articolo 113

Le modalità di lavoro del sindaco e del vicesindaco nell'espletamento di funzioni pubbliche vengono stabilite da leggi specifiche.

Articolo 114

Il Consiglio comunale prescrive, con delibera speciale, la persona che viene ritenuta funzionario locale nell'espletamento di autorità pubblica e definisce la prevenzione del conflitto di interessi tra interesse privato e pubblico nello svolgimento dell'autorità pubblica.

XVII DISPOSIZIONI TRANSITORIE E CONCLUSIVE

Articolo 115

La proposta di modifica dello Statuto può essere presentata da un terzo dei consiglieri del Consiglio comunale, dal sindaco e dalla Commissione per lo Statuto, il regolamento e l'attività normativa del Consiglio comunale.

La proposta deve essere motivata e viene presentata al presidente del Consiglio comunale.

Il Consiglio comunale, con maggioranza di voto di tutti i consiglieri, delibera se partecipare al dibattito sulla modifica allo Statuto proposta.

Qualora a dibattito ripetuto non venisse emanata la delibera sulla partecipazione al dibattito inerente la modifica proposta, la stessa proposta non può venir messa nuovamente all'ordine del giorno del Consiglio comunale, prima della scadenza del termine di sei mesi dalla data di conclusione del dibattito sulla proposta.

Articolo 116

Le delibere e altri atti generali emanati ai sensi dello Statuto del Comune di Fasana (Bollettino Ufficiale della Regione istriana, n. 8/01, 15/02, 6/04 e 13/04) e della legge, verranno conformati alle disposizioni del presente Statuto e della legge che regola ogni singola sfera, entro i termini stabiliti dalla legge.

Articolo 117

Il presente Statuto entra in vigore l'ottavo giorno dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione istriana.

Con l'entrata in vigore del presente Statuto cessa di valere lo Statuto del Comune di Fasana (Gazzetta Ufficiale della Regione istriana n.8/01, 15/02, 6/04 e 13/04).

Classe: 012-03/09-01/02

Numprot: 2168/08-03/00-09-1

Fasana, 11 agosto 2009

CONSIGLIO COMUNALE DEL COMUNE DI FASANA

**Il Presidente:
Damjan Milekić**

Ai sensi dell'articolo 33 della Legge sull'autogoverno locale e territoriale (regionale) („Gazzetta ufficiale“, nn. 33/01, 60/01-interpretazione autentica, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) e dell'articolo 27 dello Statuto del Comune di Fasana („Gazzetta ufficiale della Regione Istriana“, nn. 9/04 – testo emendato e 13/04), il Consiglio comunale del Comune di Fasana, alla seduta tenutasi l'11 agosto 2009, ha emanato il

REGOLAMENTO DI PROCEDURA DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL COMUNE DI FASANA

I DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE

Articolo 1

Con il presente Regolamento di procedura si regola dettagliatamente la modalità di costituzione del Consiglio comunale, la realizzazione di diritti, doveri e responsabilità dei consiglieri, la realizzazione di diritti e doveri del presidente e del vicepresidente del Consiglio comunale, l'ordinamento e le modalità di lavoro degli organismi lavorativi, le modalità e la procedura di emanazione degli atti nel Consiglio comunale, la convocazione, il lavoro e il corso delle sedute, le procedure di elezioni e nomine, nonché altre questioni di importanza per lo svolgimento di attività del Consiglio comunale del Comune di Fasana.

II COSTITUZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Articolo 2

La seduta costitutiva del Consiglio comunale viene convocata secondo modalità, procedure e termini stabiliti dalla legge, mentre il Consiglio comunale è costituito con la nomina del presidente del Consiglio comunale, qualora alla seduta costitutiva sia presente la maggioranza dei membri del Consiglio comunale.

Il presidente della seduta costitutiva (nel testo: presidente), fino alla nomina del presidente del Consiglio comunale, gode di tutti i diritti e doveri di presidente del Consiglio comunale in termini di presiedere e dirigere la seduta, e entro la nomina della Commissione di verifica mandataria e del Comitato elezioni e nomine, è autorizzato a proporre l'emanazione di delibere. Lo stesso diritto spetta a un terzo del totale dei consiglieri, qualora dal presente Regolamento di procedura non fosse stabilito che singole delibere vengano proposte da organismi specifici oppure dalla maggioranza dei consiglieri.

Dopo la costituzione del Consiglio comunale, viene eseguito l'inno della Repubblica di Croazia nonché l'inno della Regione istriana.

Articolo 3

Dopo la presentazione del rapporto della Commissione di verifica mandataria in merito alle elezioni svolte, i consiglieri prestano il giuramento solenne.

Il presidente recita la formula di giuramento come segue:

“Giuro che svolgerò coscienziosamente e con impegno la funzione di consigliere del Consiglio comunale del Comune di Fasana, nell'interesse economico e sociale del

Comune di Fasana, della Regione istriana e della Repubblica di Croazia, che mi atterrò alla Costituzione della Repubblica di Croazia, alle leggi e allo Statuto del Comune di Fasana e che tutelerò l'ordinamento costituzionale della Repubblica di Croazia.”

Dopo aver letto la formula del giuramento, il presidente convoca i consiglieri uno a uno, che si avvicinano e firmano il giuramento solenne.

Il consigliere che non era presente alla seduta costitutiva, altresì il sostituto del consigliere, quando inizia a espletare la funzione di consigliere, presta giuramento solenne alla prima seduta alla quale è presente.

Articolo 4

Nel caso di quiescenza o cessazione del mandato del consigliere, il consigliere viene sostituito dal sostituto del consigliere.

Il consigliere eletto dalla lista di partito, viene sostituito dal candidato appartenente alla stessa lista che però non è stato eletto, ma che viene nominato dal partito stesso.

Il consigliere eletto dalla lista di coalizione di due o più partiti viene sostituito dal candidato del partito che alle elezioni ha ottenuto il mandato di consigliere, al quale a sua volta è cessato il mandato.

Il consigliere eletto dalla lista indipendente viene sostituito dal primo successivo candidato non nominato della lista.

Le dimissioni vengono presentate in forma scritta alla Commissione di verifica mandataria come prescritto dalle disposizioni dello Statuto del Comune di Fasana.

Articolo 5

Dopo il giuramento solenne dei consiglieri, la nomina del presidente del Consiglio, dei membri della Commissione di verifica mandataria e dal Comitato elezioni e nomine, il presidente del Consiglio o almeno un terzo dei consiglieri possono proporre l'integrazione dell'ordine del giorno della seduta costitutiva.